



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 23/04/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2014, n. 470

Cont. n. 2023/94/CO/GR. Corte di Cassazione - Fallimento Case di Cura Riunite srl c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio avverso la sentenza n. 1464/13 della Corte di Appello di Bologna e ratifica incarico al Prof. Avv. Nicola Cipriani.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

con deliberazione di G.R. 9543 del 30/12/94 la Regione Puglia si è costituita a mezzo del Prof. Avv. Franco Cipriani nel giudizio promosso dalla Srl Case di Cura Riunite (CCR) innanzi il Tribunale di Bari per ottenere il pagamento di £.106.103.052.043 miliardi quale finanziamento della spesa relativa all'assistenza ospedaliera convenzionata;

il Tribunale adito con sentenza n.38/04 ha accolto parzialmente la domanda attorea determinando in euro 31.652.307,59 la somma dovutale e condannando la Regione Puglia al pagamento di euro 26.035.404 a favore delle CCR e £.12.812.107.969 (euro 6.616.901,55) in favore dell'intervenitrice Sud Factoring;

con deliberazione di G.R. n.630 del 10/5/04 la Regione Puglia ha deliberato di appellare la predetta sentenza del Tribunale di Bari n. 38/04 a mezzo del Prof. Avv. Franco Cipriani;

con successiva deliberazione di G.R. n. 505 del 28/4/06 la Regione Puglia ha deliberato di resistere all'appello incidentale proposto dalla Sudfactoring, quale cessionaria dei crediti della C.C.R., a mezzo del medesimo legale, prof. Avv. Franco Cipriani;

la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1036/06 ha riformato la predetta sentenza del Tribunale di Bari n. 38/04 ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dalla CCR e improponibili le domande di ingiustificato arricchimento; con la medesima sentenza la Corte di Appello ha condannato, in solido, la C.C.R. e la Sud Factoring alle metà delle spese del doppio grado di giudizio in favore della regione nella misura complessiva di € 212.963,00;

avverso la predetta sentenza n. 1036/06 la Sud Factoring s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso in Cassazione, notificato in data 19/1/07; successivamente, in data 22/2/07, anche la C.C.R. ha notificato ricorso in cassazione avverso la medesima sentenza n. 1036/06; in detti giudizi la Regione Puglia si è ritualmente costituita a mezzo del Prof. Avv. Franco Cipriani con deliberazioni di G.R. nn. 810 del 4/6/07 e 1034 del 4/7/07;

la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 2865 del 6/2/09, ha riuniti i predetti ricorsi riuniti e ha cassato la sentenza impugnata della Corte di Appello di Bari n. 1036/06 con rinvio innanzi alla Corte di Appello di Bologna;

la Sud Factoring spa in liquidazione e le Case di Cura Riunite srl in liquidazione in amministrazione straordinaria con n. 2 distinti atti di citazione, notificati in data 10/6/09 hanno riassunto la causa in sede

di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Bologna;

con provvedimento n. 1238 del 21/7/2009 la G.R. ha deliberato di costituirsi nei 2 predetti giudizi innanzi alla Corte di Appello di Bologna a mezzo del prof. Avv. Franco Cipriani.

con nota del 19/11/09 il prefato legale, Prof. Avv. Franco Cipriani, ha comunicato la riunione della causa promossa dalle Case di Cura Riunite con quella instaurata dalla Sudfactoring, con rinvio all'udienza del 24/6/2010 per la precisazione delle conclusioni;

A causa della morte del difensore della Regione, Prof. Avv. Franco Cipriani, la Sud Factoring spa in liquidazione in data 30/6/2010 ha notificato ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc innanzi alla Corte di Appello di Bologna; successivamente, in data 9/7/2010 le Case di Cura Riunite srl in liquidazione in amministrazione straordinaria hanno notificato distinto ricorso in riassunzione ex art. 303 interrotto ex art. 301 cpc

con provvedimento n. 2294 del 29/10/2010 la G.R. ha deliberato di costituirsi a mezzo del prof. avv. Nicola Cipriani nel giudizio di che trattasi, così come riunito all'udienza del 19/11/2009 innanzi alla Corte di Appello di Bologna

la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1464/2013 ha rigettato sia la domanda svolta dalla società Case di Cura Riunite s.r.l. che la domanda svolta dalla società Sudfactoring s.p.a. ed ha, altresì, condannato le Case di Cura Riunite alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 97.320,44;

Avverso la predetta sentenza n. 1464/13 della Corte di Appello di Bologna il "Fallimento Case di Cura Riunite s.r.l." ha presentato ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, notificato in data 4/12/13;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal Prof. Avv. Nicola Cipriani, legale officiato nei precedenti gradi di giudizio, con pec datata 6/12/13, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Cassazione promosso da "Fallimento Case di Cura Riunite s.r.l." e, con provvedimento del 17/12/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i criteri di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati, approvato con d.G.R. n. 698/11 (continuità defensionale) per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al prefato legale, Prof. Avv. Nicola Cipriani, nato a Taranto il 9/12/1972 e domiciliato in Bari alla via Andrea da Bari, n.109 - cod. fisc.: CPR NCL 72T09 L049S (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato al Prof. Avv. Nicola Cipriani è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 32.400,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 17/12/2013;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: di Spesa € 55.206.888,20; Settore: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 41.109,12, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 32.400,00 (imponibile), € 7.413,12 (IVA), € 1.296,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 12.332,73, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

(cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione promosso da "Fallimento Case di Cura Riunite s.r.l." avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1464/13;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
